

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
“DIVERSAMENTE BERGAMO - APS”
(Ente del Terzo Settore)**

Art. 1

Denominazione e sede

1. È costituita in forma di Associazione di Promozione Sociale l'associazione denominata: “Diversamente Bergamo - Associazione di Promozione Sociale (o APS)” anche detta “Diversamente Bergamo – Organizzazione per la disabilità e la terza età” abbreviata in “DBO” e di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. È fatto obbligo l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'indicazione “Associazione di Promozione Sociale”, ovvero dell'acronimo “APS”. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Levate (BG) e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione, il quale può anche istituire la sede operativa, sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art. 2

Finalità

1. L'associazione, laica ed a-politica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
 - promuovere l'abbattimento delle barriere architettoniche e rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena inclusione sociale e il pieno sviluppo umano a favore di persone con disabilità, per favorire l'inclusione sociale, culturale e la mobilità;
 - promuovere un maggior grado di indipendenza e piena autonomia di vita possibile in relazione al personale stadio di disabilità;
 - rendere possibile l'effettiva pari opportunità fra tutte le persone con disabilità e non, in relazione al pieno godimento dei diritti di cittadinanza;
 - promuovere una cultura dell'informazione, della formazione, della comunicazione concernente i problemi delle persone con disabilità e della terza età, delle loro famiglie e delle persone comunque socialmente emarginate o con fragilità;
 - curare la formazione delle persone con disabilità e della terza età, allo scopo di favorirne crescita umana e sociale, promuovendo a tal fine ogni utile iniziativa, anche attraverso lo sviluppo di progetti che consentano di migliorare le condizioni di vita di persone con disabilità e della terza età;
 - favorire la collaborazione del volontariato per i servizi di interesse per le persone con disabilità, anche attraverso specifici percorsi formativi o informativi;
 - promuovere e sostenere iniziative associate tra persone con disabilità, aventi finalità ludiche, culturali, sportive, educative e di inserimento lavorativo;
 - favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nell'ambito territoriale, attraverso iniziative culturali, ricreative e di formazione professionale coinvolgenti eventualmente anche altri soggetti;
 - promuovere la cultura della collaborazione delle autonomie ed enti pubblici e delle Associazioni del territorio, attraverso reti di collaborazione, di interscambio culturale, di informazione e di condivisione di buone pratiche.

./..

Art 3

Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017):
 - **Let. "A" del CTS**
interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
 - **Let. "I" del CTS**
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
 - **Let. "T" del CTS**
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
 - **Let. "W" del CTS**
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. In particolare l'associazione, in considerazione del patto di costituzione, degli scopi e delle finalità avanti richiamate, si propone di svolgere le seguenti attività istituzionali, dedicate a persone con disabilità e della terza età, ovvero ai Soci dell'Organizzazione ed ai loro familiari e conviventi:
 - Promozione e organizzazione di laboratori di informatica e di autonomia domestica inerenti i sistemi di automatizzazione domotizzati, che forniscano gli strumenti e le conoscenze iniziali necessarie per l'approccio all'informatica ed all'uso casalingo del personal computer, compresi gli strumenti di protezione informatica e la promozione della cultura della legalità, l'utilizzo degli smartphone e la navigazione in sicurezza per la protezione dei dati personali sui social network; saranno organizzati laboratori di base sull'utilizzo dei sistemi operativi più diffusi (Microsoft Windows e Google Android, ovvero i sistemi più diffusi nel contesto storico) e sui software open Source, su programmi di videoscrittura (anche per non vedenti), internet e posta elettronica, sull'utilizzo dei social network e i software di chat, ovvero qualunque altro mezzo informatico, esistente o futuro, progettato per favorire la comunicazione e l'inclusione sociale e ludica.
 - Promozione e organizzazione di attività sportive di carattere non agonistico e con finalità ludico-ricreative, come laboratori di ginnastica dolce dedicati a persone con disabilità e della terza età, al fine di favorirne l'approccio al mondo dello sport e della ginnastica, della ginnastica orientale, delle arti marziali e dell'autodifesa, dimostrando che tali discipline possono essere approcciate da chiunque e favorendo l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Tali attività sono, tra l'altro, finalizzate al miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei partecipanti, ovvero al mantenimento delle ottimali condizioni fisiche.

Progettazione e organizzazione di laboratori di ginnastica dolce orientale (ginnastica alla base delle arti marziali e dell'autodifesa) per persone con disabilità, con insegnamento di tecniche di ginnastica orientale per disabili sensoriali e per persone con ridotta mobilità, sia in piedi, sia seduti.
 - Promozione ed organizzazione di attività manuali e di comunicazione, come laboratori di manipolazione, di comunicazione teatrale, di comunicazione sensoriale, anche attraverso strumenti della tecnologia e dell'innovazione;
 - Organizzazione di momenti di condivisione familiare, attraverso la promozione di attività che coinvolgano in maniera attiva i nuclei familiari dei soggetti con fragilità;
 - Promozione ed organizzazione di attività di autonomia domestica;

./..

- Organizzazione di gite e visite guidate di carattere ludico e ricreativo, su tutto il territorio nazionale, atte a favorire il principio di mobilità e per rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale e il pieno sviluppo umano a favore di persone con disabilità e della terza età;
 - collaborazione con associazioni, enti pubblici, privati e gruppi di volontariato, per ricercare ed assicurare risposte soddisfacenti ai bisogni delle persone con disabilità e della terza età, al fine di favorire il superamento dell'emarginazione e garantire una maggiore inclusione sociale e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
 - mettere a disposizione di tutti i Soci le competenze e le conoscenze della comunità;
 - garantire la circolazione dell'informazione, mediante i social network e la realizzazione di un sito internet/blog con la possibilità per i Soci e la comunità di interagire, condividendo informazioni ed esperienze.
3. L'Organo di Amministrazione può proporre attività esperibili per il perseguimento dello scopo statutario. Tali attività dovranno essere approvate dall'Assemblea Ordinaria;
 4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
 5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3, purché approvate dall'Assemblea Ordinaria, e che assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5

Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6

Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. L'Organo di Amministrazione può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione. Questi ultimi saranno dispensati dal pagamento della quota associativa.

./..

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono tutti coloro i quali hanno partecipato alla costituzione, ovvero che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione, secondo i seguenti criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:
 - a. saranno ammessi alla qualità di aderenti tutti coloro i quali ne facciano richiesta, senza distinzione di sesso, religione, cittadinanza e condizioni sociali o personali, che alla data di accettazione all'organizzazione:
 - Abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età o siano autorizzati per iscritto da un genitore o da chi esercita la patria potestà, come previsto dal regolamento;
 - Non siano stati giudicati colpevoli per reati penali di natura non colposa e non siano, o non siano stati sottoposti a misure preventive e detentive per i medesimi reati;
 - b. nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione;
 - c. nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dovrà dichiarare:
 - Nome e cognome;
 - Data e luogo di nascita;
 - Codice fiscale;
 - Indirizzo di residenza;
 - Indirizzo e-mail (se in possesso) e laddove dichiarato è valido per comunicazioni ufficiali;
 - Recapito telefonico;
 - Di non essere stato espulso da altre associazioni di volontariato, di promozione sociali o comunque da Enti del Terzo Settore;
 - Di non essere stato sottoposto a misure detentive per reati penali di natura non colposa.

Compete agli associati comunicare con tempestività ogni variazione anagrafica relativa alla modifica dei succitati dati.
5. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione nel corso della sua prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Dell'ammissione, ovvero del rigetto e della relativa motivazione, deve essere data comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla delibera, secondo le seguenti modalità:
 - tramite e-mail, laddove l'interessato abbia comunicato l'indirizzo di posta elettronica sul modulo di adesione;
 - a mezzo postale, ovvero con raccomandata a mano, laddove l'interessato abbia ommesso la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, può presentare ricorso all'Assemblea entro giorni sessanta naturali. L'Assemblea dovrà pronunciarsi nella prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto; per i soci minorenni il voto è esercitato per il tramite dei propri genitori, ovvero per il tramite chi esercita la patria potestà ovvero la tutela legale, fino al compimento della maggiore età legale (non sono ammesse deleghe). Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

./..

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, ovvero di scioglimento della persona giuridica associata o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato, se in regola con il versamento della quota sociale annuale, ha diritto:
 - (a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto direttamente in Assemblea e di presentare la propria candidatura agli organi sociali ed essere eletto;
 - (b) di essere informato sulle attività dell'associazione, di controllarne l'andamento e di richiedere l'accesso ai relativi atti e documenti;
 - (c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - (d) di accedere ai documenti, alle delibere, ai bilanci, ai rendiconti e ai registri dell'Associazione;
 - (e) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - (f) di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - (a) rispettare il presente Statuto e le sue successive modificazioni approvate dall'Assemblea dei Soci, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - (b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo (missione sociale);
 - (c) svolgere le attività preventivamente concordate;
 - (d) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea;
 - (e) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Art. 8

Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, ovvero di scioglimento della persona giuridica associata, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, o per cui sopraggiunga l'impossibilità di effettuare le prestazioni programmate, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni naturali da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. Circa i ricorsi di cui al precedente comma, l'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9

Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

./..

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione nel regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
4. All'Associazione compete la formazione e l'aggiornamento del personale volontario.

Art. 10
Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - (a) l'Assemblea dei Soci;
 - (b) l'Organo di Amministrazione;
 - (c) il Presidente;
 - (d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - (e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno la durata di quattro esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11
Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio maggiorenne e con capacità legale ha diritto ad esprimere un voto. Nel caso di soci minorenni il diritto al voto è esercitato per il tramite dei propri genitori, ovvero per il tramite chi esercita la patria potestà ovvero la tutela legale, fino al compimento della maggiore età legale. Parimenti per i Soci interdetti ed inabilitati il diritto al voto è espresso per il tramite di chi esercita la patria potestà, ovvero la tutela legale. I Soci impossibilitati ad esprimere il voto autonomamente a causa di condizioni psico-fisiche peculiari della propria condizione di disabilità, anche se temporanea, possono farsi assistere nell'espressione del voto da una persona di fiducia, anche se non aderente.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.
4. Sono ammessi al voto tutti associati di cui al precedente punto 2, dal momento in cui l'Organo di Amministrazione ne delibera l'ammissione e la conseguente iscrizione al Libro Soci.
5. È possibile intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto avvalendosi delle modalità stabilite con apposito Regolamento Interno.

Art. 12
Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - (a) eleggere o revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;

./..

- (b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - (c) approvare gli indirizzi e i programmi di attività proposti dall'Organo di Amministrazione, nonché il preventivo economico per l'anno successivo;
 - (d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione (e/o bilancio sociale, quando previsto dalla legge);
 - (e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
 - (f) esaminare e deliberare sulle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dall'Organo di Amministrazione, in particolare - e in ultima istanza - sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o su delibere di esclusione, assicurando ai ricorrenti la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - (g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - (h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - (i) fissare l'ammontare del contributo associativo e/o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
 - (j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- (a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - (b) revocare l'Organo di Amministrazione nei casi previsti dal successivo Art. 17;
 - (c) deliberare lo scioglimento e liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente anche a seguito di richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati aventi diritto al voto, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante convocazione scritta.
4. La convocazione è inviata agli associati tramite lettera, ovvero, agli associati che abbiano formalmente comunicato il proprio indirizzo e-mail, tramite tale canale (*l'associato che modifichi o cessi l'utilizzo del proprio indirizzo e-mail, ovvero modifichi il proprio indirizzo di residenza o il domicilio postale, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Associazione*).
La convocazione deve essere altresì pubblicizzata mediante affissione – nel cennato termine – presso la sede dell'associazione, nonché in ogni sede operativa. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
5. L'Assemblea, in assenza di Leggi in materia, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione, nel caso che il numero degli Associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
6. In seconda convocazione l'Assemblea dovrà aver luogo non prima del quinto giorno naturale successivo la prima convocazione.

. /..

Art. 14

Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto deliberativo e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Non sono ammesse deleghe.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo l'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice degli associati presenti.
3. L'Assemblea ordinaria elegge l'Organo di Amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno, a scrutinio segreto, predisponendo uno o più seggi, a seconda del numero degli associati e delle sedi operative, aperti in fasce orarie che dovranno essere dichiarati sulla convocazione. La votazione si intenderà valida laddove alla chiusura dei seggi si riscontri l'affluenza del quorum della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro soci. Tale determinazione si adotta con voto a scrutinio segreto.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, che potrà anche coincidere con il Segretario Generale, il quale redige il verbale di cui al successivo comma 11.
8. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta (e/o Bilancio Sociale, nei casi previsti dalla legge) e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne quanto previsto ai precedenti commi 3 e 6, ovvero nelle deliberazioni che riguardino persone; in tale circostanza si procederà a votazione segreta.
11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da almeno due (2) testimoni presente alla seduta, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione e prende il nome di Consiglio Direttivo. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. L'Organo di Amministrazione opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

./..

4. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, e nomina il Segretario/Tesoriere secondo le disposizioni del successivo Art. 16.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16

Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
 - (a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - (b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - (c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - (d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività e dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - (e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività), il bilancio consuntivo e la relazione sociale (e/o bilancio sociale nei casi previsti dalla legge) entro la fine del mese di aprile successivo la chiusura dell'anno contabile;
 - (f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
 - (g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - (h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - (i) accogliere o respingere le domande di adesione degli aspiranti soci;
 - (j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - (k) proporre all'Assemblea ordinaria la valutazione dei ricorsi avverso provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - (l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - (m) nominare il Segretario Generale e il Tesoriere, oppure il Segretario/Tesoriere che, dovendo avere le competenze necessarie per svolgere tali mansioni, può (o possono) essere scelto (o scelti) anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione, oppure anche tra i non associati;
 - (n) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Organo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza, nella prima seduta successiva agli stessi;
 - (o) assumere il personale strettamente necessario alla continuità della gestione non assicurata dai soci/volontari e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e dal Codice del Terzo Settore;
 - (p) istituire gruppi, sezioni di lavoro ed Uffici Sociali i cui dirigenti o coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione ed alle Assemblee senza diritto di voto;
 - (q) nominare all'occorrenza - secondo le dimensioni assunte dall'associazione - il Direttore Generale/esecutivo, deliberandone i relativi poteri;
 - (r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso; in particolare l'Organo di amministrazione può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le determinazioni adottate dal Presidente devono essere formalizzate con apposito atto.
 - (s) assumere ogni altra competenza necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia già stata riservata dallo Statuto, dalla Legge o dal Regolamento Interno, all'Assemblea o ad altro Organo Sociale.

Art. 17

Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

./..

2. I membri dell'Organo di Amministrazione decadono qualora si rendano assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo per tre volte consecutive. La destituzione è adottata con apposita delibera, assunta a maggioranza dall'Organismo stesso.
3. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione nel corso del quadriennio, devono essere deliberate dall'Assemblea con la massima priorità e non oltre tre mesi dal decadimento. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Esclusivamente per motivazioni di urgenza connesse all'approvazione dei bilanci e dei preventivi, ovvero all'adozione di delibere di straordinaria amministrazione, l'organo di amministrazione può provvedere alla sostituzione di un membro decaduto o deceduto, attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'Organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita ed ai sensi dei precedenti Artt. 12 e 13 per indire nuove elezioni.
4. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione, che deve essere rinnovato.
5. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea straordinaria con delibera motivata ed assunta con la maggioranza prevista dal precedente Art. 14.
6. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
7. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
9. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il punto all'Ordine del Giorno è rinviato al consiglio successivo.
10. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato (ovvero dal Segretario Generale, che quando presente può essere eletto quale segretario della seduta) e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione. Il Verbale può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5.

Art. 18 **Il presidente**

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - (a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - (b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - (c) con firma congiunta al Segretario o al Segretario/Tesoriere o ad altra persona designata con apposita delibera dall'Organo di Amministrazione può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed effettuare pagamenti; con firma disgiunta è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - (d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - (e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, dell'Organo di Amministrazione e di eventuali Comitati Esecutivi;

./..

- (f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - (g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Laddove, per le dimensioni dell'Associazione siano eletti più Vice Presidenti, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano nella carica. A parità di anzianità sono svolte da quello anagraficamente più anziano.
 4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19
Il segretario

1. È nominato dall'Organo di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'Art. 16 ed assume il nome di Segretario Generale.
2. Verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione; quando assente può essere sostituito in questa attribuzione da un segretario nominato "pro-tempore" dall'organo in seduta.
3. gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5.

Art. 20
Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

./..

Art. 21

Collegio Arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.
2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 22

Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - (a) il libro degli associati;
 - (b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - (c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - (d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - (e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 23

Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - (a) quote sociali
 - (b) contributi pubblici;
 - (c) contributi privati;
 - (d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - (e) rendite patrimoniali;
 - (f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56D.lgs. 117/2017;
 - (g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - (h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dal c.2 art. 79D.lgs. 117/2017;
 - (i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - (j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - (k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - (l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

./..

Art. 24

Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro il termine del quarto mese successivo la chiusura dell'esercizio. I bilanci devono essere portati a conoscenza dell'Organo di controllo o del Revisore dei conti, se presenti, secondo le disposizioni del Codice Civile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e, laddove inferiore ai massimali minimi previsti del cennato Decreto, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a cura del Presidente.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26

Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

./..

Art. 27

Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del Terzo settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dall'Assemblea la quale nomina altresì il liquidatore (*il parere del RUNTS è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, che dovrà essere inoltrata al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. n 82 del 7 marzo 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente*).
2. Laddove l'Assemblea non individui l'ente al quale devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà alla devoluzione in favore della Fondazione Italia Sociale, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 29

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riferimento al Codice Civile e al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni;
2. Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data di iscrizione dell'Ente nel Registro di riferimento delle Associazioni di Promozione Sociale. L'Entrata in vigore del presente Statuto abroga quello precedentemente in vigore.

---//